



## *Giunta Regionale della Campania*

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N. 1731 DEL 30.10.2006**

### **DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA (D.G. 52.05.00.00)**

La sottoscritta Avv. Simona Brancaccio, in qualità di Dirigente della UOD 07 Valutazioni Ambientali, sulla scorta delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

### **ATTESTA**

quanto segue:

#### **Generalità dei creditori:**

- **La Fenice soc. coop. a r.l.** in persona del legale rapp.te p.t., ing. Giovanni Sirico, con sede in Cancellò ed Arnone (CE) Via Roma 4-bis P.IVA 06049051218 rappresentata e difesa dall' Avvocato Giuliano Taglianetti (C.F.: TGLGLN81B21F839N) con studio in Napoli, Via Pessina n. 66 .

**Oggetto della spesa:** Sentenza n. 3519/15 del TAR Campania Napoli del 2 luglio 2015; atto di precetto dell'Avv. Giuliano Taglianetti notificato alla regione Campania in data 15/02/2016.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** sentenza esecutiva di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.

#### **Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Premesso:

1. con Sentenza 3519/15 il TAR Campania Napoli concludeva il giudizio promosso da La Fenice soc. coop a r.l. contro Regione Campania, per l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 142/2011, condannando la Regione Campania alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge;
2. che con atto di precetto notificato alla Regione Campania il 15/02/2016 la Fenice soc. coop. a r.l., a mezzo del suo procuratore Avv. Giuliano Taglianetti intimava alla Regione Campania il pagamento di € 3.266,61, così ripartite
  - onorario liquidato in sentenza € 2.500,00
  - spese generali ex art. 13 € 407,55
  - compenso precetto + attività prodromiche € 217,00
  - Cassa Avvocati 4% € 124,98
  - Spese vive € 17,08Totale a pagare € 3.266,61

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** sentenza n. 3519/15 del Tribunale Amministrativo Regionale Campania Sez. I di Napoli del 2/07/2015,

**Totale debito:** € 3.266,61 oltre IVA se dovuta per € 714,90, per un **totale di € 3.981,51** (tremilanovecentottantuno/51) in favore di **La Fenice soc. coop. a r.l.** rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Taglianetti, come da specifica su riportata in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli n. 3519/15 del 2/07/2015, appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" trattandosi di una sentenza esecutiva.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### **ATTESTA CHE**

- a) trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di € € **3.981,51** (tremilanovecentottantuno/51);
- b) la scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi e spese legali liquidate in sentenza;
- c) che il debito è maturato nell'ambito dello svolgimento istituzionale e non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

sulla scorta di quanto dichiarato la scrivente

#### **chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 26/06/2011 n. 118 per l'importo complessivo di € **3.981,51** (tremilanovecentottantuno/51), in favore di **La Fenice soc. coop. a r.l.** rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Taglianetti, come da specifica su riportata in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno n. 3519/15 del 2/07/2015;

Allega:

1. Sentenza n. 3519/15 del Tribunale Amministrativo regionale Campania Sez. Napoli del 2/07/2015;
2. Atto di precetto notificato dall'Avv. Giuliano Taglianetti alla Regione Campania il 15/02/2016.

**Il Dirigente UOD 07**  
**Avv. Simona Brancaccio**



N. 03519/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03642/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3642 del 2011, proposto da:  
La Fenice soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'avv. Giuliano Taglianetti, con domicilio eletto con l'avv. Giuliano Taglianetti presso la  
Segreteria del T.a.r. Campania;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guido Maria  
Talarico, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, Via S. Lucia 81;  
Comune di Cancellò ed Arnone;

***per l'annullamento***

del decreto della Regione Campania n. 142/2011 con cui è stato disposto l'assoggettamento a  
procedura di valutazione ambientale strategica del p.u.a. progettato dalla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 31 maggio 2011 e depositato il 23 giugno 2011 la cooperativa La Fenice a r.l. ha impugnato il decreto con cui la Regione Campania ha disposto l'assoggettamento a procedura di valutazione ambientale strategica del p.u.a. progettato dalla società ricorrente.

Questa ha esposto di avere presentato al Comune di Cancellò ed Arnone un'istanza di permesso di costruire per i lavori previsti nel piano di lottizzazione convenzionata in Zona "B" del vigente P.d.F. in località Via del Salice, sul terreno distinto in catasto al Foglio 26, mappale 5049, di mq 9.917.

Con la nota prot. n. 1886 del 24 febbraio 2009 il Comune di Cancellò aveva trasmesso alla Regione Campania la documentazione relativa al piano urbanistico attuativo presentato per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/06.

La lottizzazione aveva conseguito il parere favorevole di tutti gli Enti preposti (Provincia, Autorità di Bacino, Genio Civile ecc...) ed era stata, altresì, approvata dall'Ente comunale; tuttavia, prima della stipula della convenzione e dell'avvio delle opere, con il decreto dirigenziale n. 142/2011 la Regione Campania aveva imposto la procedura di V.A.S. per il piano di lottizzazione, rilevando che "la verifica di assoggettabilità" relativa non fornisce "informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi e, in particolare, degli effetti cumulativi prodotti sull'ambiente dall'attuazione del suddetto Piano".

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

I) Violazione degli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152 (come modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) e del decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 - Erroneità dei presupposti di fatto - Carenza di motivazione, in quanto, secondo la normativa

nazionale e regionale, il piano di lottizzazione presentato dai ricorrenti rientrava tra le ipotesi di esclusione dalla suddetta procedura di valutazione ambientale;

II) Violazione dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (come modificato dall'articolo 2, comma 10, d.lgs. n. 128 del 2010), in quanto l'Autorità competente (la Regione Campania) non aveva rispettato il termine di 90 giorni previsto dalla norma citata per la conclusione del procedimento di verifica;

III) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Si è costituita la Regione Campania resistendo al ricorso ed eccependone la tardività rispetto al termine di pubblicazione della determinazione impugnata.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo sollevata dall'Amministrazione resistente.

Invero, ai sensi dell'art.41, secondo comma, del c.p.a., il termine per l'impugnazione del provvedimento, per i soggetti direttamente contemplati nell'atto o immediatamente incisi dai suoi effetti – tra i quali rientra senza dubbio la ricorrente, in quanto diretta destinataria dell'atto avente ad oggetto l'assoggettamento alla V.A.S. del Piano attuativo dalla stessa progettato – non decorre dalla pubblicazione ma dalla notificazione o comunicazione individuale ovvero, in mancanza, dal momento in cui gli stessi ne abbiano avuto piena conoscenza.

Nel caso di specie il provvedimento è stato notificato ai ricorrenti ed il ricorso risulta tempestivo rispetto alla data di notificazione, di tal che l'eccezione deve essere respinta.

Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

Come evidenziato nel primo motivo di ricorso, l'art. 7, comma 4, D.Lgs. 152/2006 specifica che "i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ... sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente". In tali casi, quindi, la valutazione ambientale viene disposta a seguito di un

procedimento di verifica di assoggettabilità alla stessa, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Con il decreto del Presidente della G.R. della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 sono poi stati fissati i criteri e le condizioni per individuare i progetti da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica e quelli per cui, in linea con la normativa nazionale e il Testo Unico per l'Ambiente, la VAS non è necessaria.

In particolare secondo l'art. 2, comma 5, lett. b) del regolamento citato non sono assoggettati a VAS "i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari'.

I ricorrenti hanno dedotto, depositando all'uopo note tecniche di parte, che il piano progettato non supera i limiti posti dalla disposizione regionale sopra richiamata e, pertanto, non ricade nelle ipotesi da sottoporre alla procedura di VAS.

Al riguardo è stato addotto che il piano di lottizzazione in questione: A) non contiene un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006; B) non rientra in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti; C) ha una prevalente (in realtà esclusiva) destinazione residenziale; D) ha una superficie di intervento di gran lunga inferiore al venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale; E) interessa una superficie territoriale inferiore a tre ettari (infatti è inferiore ad un ettaro).

Tali circostanze non sono state in alcun modo contestate dall'Amministrazione resistente, la quale si è limitata a dedurre la non applicabilità del Regolamento 17/2009 in quanto entrato in vigore dopo la proposizione dell'istanza e l'inizio del procedimento.

In proposito deve rilevarsi che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza la p.a. è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, ancorché sopravvenuta, e non già quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento, salvo

che espresse disposizioni normative stabiliscano diversamente, atteso che deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio; di conseguenza la legittimità del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo di presentazione della domanda da parte del privato se il procedimento non è iniziato d'ufficio (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV 12 marzo 2015 n. 1313).

L'Amministrazione regionale era quindi tenuta a considerare e ad applicare, nel caso di specie, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (marzo 2011) la normativa sopravvenuta di cui al D.P.G.R. 17/2009.

Peraltro lo stesso regolamento contiene, all'art. 5, un'apposita disciplina transitoria che dispone "Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione", che conferma le considerazioni sopra svolte.

Ne consegue l'illegittimità della determinazione regionale che ha disposto l'assoggettamento a V.A.S. del progetto dei ricorrenti senza fare applicazione delle fattispecie di esclusione contenute nel Regolamento sopravvenuto.

Il ricorso deve quindi essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato e assorbimento delle ulteriori censure, attesa la natura sostanziale del vizio accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato;  
condanna la Regione Campania alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CIA  
639/11  
815/15

AVV. GIULIANO TAGLIANETTI  
TEL. 328.5394426-081.5491391  
Via Pessina 66, 80135 NAPOLI  
Pec.: giuliano.taglianetti@avvocato.it

All. - 10/11/15

TRIBUNALE DI NAPOLI  
ATTO DI PRECETTO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO  
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUSTIZIA  
15 FEB 2016 1800  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

Per: la società **Fenice soc. coop. a r.l.**, in persona del legale rapp.te p.t., ing. Giovanni Sirico, con sede in Cancellò e Arnone (Ce), Via Roma, 4-bis, P. IVA. 06049051218, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Taglianetti (CF: TGLGLN81B21F839N) in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania recante n. r.g. 3642/2011, definito con sentenza n. 3519/2015, e con lo stesso elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla Via Pessina 66. Il procuratore dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al seguente numero telefax 081/5491391 o alla pec giuliano.taglianetti@avvocato.it;

**PREMESSO CHE**

- con sentenza n. 3519/2015, emessa in data 02/07/2015, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, sezione ottava, a seguito del ricorso recante il numero di Ruolo Generale 3642/2011, promosso dalla società Fenice soc. coop. a r.l., in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della Regione Campania, quest'ultima veniva condannata alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite determinate in € 2.500,00 oltre oneri accessori;
- la summenzionata sentenza n. 3519/2015, munita di formula esecutiva apposta in data 08/09/2015, veniva notificata alla Regione Campania in data 1° settembre 2015;
- ad oggi, alcuna somma è stata pagata all'istante dalla Regione Campania;
- l'istante, pertanto, essendo trascorsi invano i termini di legge, ha interesse a notificare atto di precetto.

Tutto quanto premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa, intima e fa formale atto di

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2016. 0112461 17/02/2016 13,53  
Rett.: FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SO...  
Ras.: Avvocatura Regionale  
Classifica: 4.1.1.



16 FEB 2016

## PRECETTO

Alla Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede dell'Ente sita in Napoli alla Via Santa Lucia 81, di pagare alla società Fenice soc. coop. a r.l, in persona del legale rapp.te p.t., come sopra rappresentata e difesa, nel termine di gg. 10 dalla notificazione del presente atto, le somme di seguito specificate, con espressa avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata nei modi di legge e l'ulteriore avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo un piano del consumatore.

ONORARIO liquidato in sentenza € 2.500,00

Spese vive successive all'emissione della sentenza € 17,08 (notifica titolo esecutivo + notifica precetto)

Compenso per precetto (decreto n. 55 del 10/03/2014) € 135,00;

Compenso per attività connesse alla predisposizione del precetto e prodromiche all'inizio della esecuzione (\*) (esame sentenza € 6,00, esame titolo esecutivo € 6,00, richiesta notifica titolo esecutivo e precetto € 6,00, esame relate € 6,00, comprese attività accessorie quali: accesso Cancelleria per richiesta copie autentiche con formula esecutiva € 6,00, accesso Cancelleria per ritiro copie € 6,00, consultazioni con il cliente € 23,00, corrispondenza con il cliente € 23,00 ) = € 82,00;

### RIEPILOGO:

Onorario liquidato in sentenza

€ 2.500,00

Compenso precetto + compenso attività prodromiche

€ 217,00

Spese generali ex art. 13

€ 407,55

Cassa Avvocati ( 4% )

€ 124,98

Spese vive

€ 17,08

TOTALE a pagare

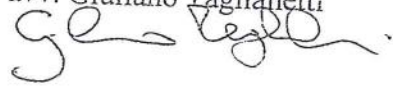
€ 3.266,61

e così complessivamente la somma di € 3.266,61 (Euro tremiladuecentosessantasei,61) oltre agli interessi che matureranno sino al saldo effettivo ed ogni altra successiva occorrenda.

Le spese di registrazione sono a carico della parte soccombente.

Napoli (Na), 9 febbraio 2016

avv. Giuliano Taglianetti



Hd 1 Somma come in em n not feto a

REGIONE CAMPANIA, in persona lig nott.to p.t., dom.to per le  
carta presso le sedi dell'Ente in Napoli alla Via  
Santa Lucia 81

UNEP - NAPOLI  
A/10 Cr 20019

UFFICIO UNICO NOTIFICHE  
CORTE APPELLO - NAPOLI

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al  
Ufficio Giudiziario ha notificato il presente  
ad esso - intimato - nel domicilio domiciliario  
presso a Napoli

NON URGENTE

Lascone Maria Fortuna

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Diritti                         | € 2,58        |
| Trasferte                       | € 5,49        |
| 10%                             | € 0,55        |
| Spese Postali                   | € 0,00        |
| Varie                           | € 0,00        |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>€ 8,62</b> |
| (10 % versato in modo virtuale) |               |
| Data Richiesta                  | 12/02/2016    |
| L'Ufficiale Giudiziario         |               |

N° 15/2/16

